Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 1° agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **315.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 22, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

Laurea in scienze statistiche ed economiche

Art. 23. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I diplomati in statistica sono ammesi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Insegnamenti fondamentali:

istituzioni di analisi matematica;
(*) analisi matematica;
(*) geometria analitica;
(*) calcolo delle probabilità;
(*) statistica;
istituzioni di statistica;
statistica metodologica;
(*) demografia;
(**) economia politica (biennale);
(**) politica economica e finanziaria;
istituzioni di statistica economica;
statistica economica;
economia d'azienda;
statistica aziendale ed analisi di mercato;
controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
(**) istituzioni di diritto privato;
(**) istituzioni di diritto pubblico;
teoria dei campioni.

Insegnamenti complementari:

geografia politica ed economica;
statistica sociale;
sociologia;
scienza delle finanze;
econometrica;
contabilità nazionale;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
ricerca operativa;
teoria dei sistemi;
psicologia sperimentale;
antropologia;
statistica medica e biometria;
statistica applicata alle scienze fisiche;
genetica;
diritto dell'economia pubblica;
storia della statistica;
demografia investigativa;
analisi e contabilità dei costi;
economia matematica;
geografia applicata;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Gli insegnamenti segnati con un asterisco sono comuni con quelli del corso di diploma in statistica, gli insegnamenti con due asterischi sono comuni con quelli del corso di laurea in economia e commercio.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve avere superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate nella facoltà.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **316**.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XVIII dell'ordinamento didattico vigente, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di chimica muta la denominazione in quella di chimica e propedeutica biochimica.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto avrà effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1979-80.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **317**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

istituto di sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **318**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Trento, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 21 agosto 1977, integrato con dichiarazione 3 gennaio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Pio X, in località Canova della frazione di Gardolo del comune di Trento. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1979
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Isonzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1974 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Isonzo » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel disciplinare di cui trattasi fra i vini contraddistinti con la detta denominazione di origine figura quello derivante dal vitigno Tocai Friulano e che tale vitigno ed il relativo vino vengono denominati utilizzando soltanto la dicitura « Tocai » in luogo di quella « Tocai Friulano »;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopracitate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Isonzo », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino derivante dal vitigno « Tocai Friulano » del riferimento al nome del vitigno stesso;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Isonzo », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, è modificato come appresso:

« La denominazione "Isonzo" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai Friulano;
Sauvignon;
Malvasia Istriana;
Pinot Bianco;
Pinot Grigio;
Verduzzo Friulano;
Traminer Aromatico;
Riesling Renano;
Merlot;
Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino "Isonzo" Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ».

Art. 2.

Al vino « Isonzo » prodotto dal vitigno « Tocai Friulano » che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con etichette portanti il riferimento al nome del vitigno « Tocai » è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979
Registro n. 7 Agricoltura, foglio, n. 329

(6825)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.

Approvazione di un modello di registro degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, concernente « modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili »;

Ritenuta l'opportunità di istituire un registro cronologico per l'iscrizione degli atti di notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile su richiesta del cancelliere, mod. A-*bis*;

Visto l'art. 116, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso modello A-*bis* per l'iscrizione degli atti di notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile su richiesta del cancelliere, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro: MORLINO

Mod. A-*bis*
(formato non inferiore a 21 × 30)

(1) . . . .

REGISTRO CRONOLOGICO

per l'iscrizione degli atti di notificazione dei biglietti di cancelleria
e degli altri atti del procedimento civile su richiesta del cancelliere
(art. 6, primo comma, legge 7 febbraio 1979, n. 59)

Il presente registro si compone di n. . . . (. . . . . .) fogli numerati e vidimati prima dell'uso.

. . . . . li, ... 19 . .

Il cancelliere dirigente

. . . .

(1) Corte di appello - tribunale - pretura.

Numero d'ordine	Data		Urgenza (indicare con la lettera U)	Cancelleria richiedente (Corte d'appello - Tribunale - Pretura ed eventuale sezione)	Numero del fascicolo della cancelleria	Destinatario	Località dove l'atto deve essere notificato		Raccomandata			Indennità di trasferta		Spese postali		*Annotazioni*
	della richiesta	della notificazione					indicazioni	distanza in km (andata e ritorno)	numero	data di spedizione	data di ricezione	ufficiale giudiziario	aiutante ufficiale giudiziario	ufficiale giudiziario	aiutante ufficiale giudiziario	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

(5612)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dilaplus », 5 e 10 fiale × 2 cc, nonchè della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 5 e 10 supposte, e della relativa categoria confetti (confezioni da 15 e 30 confetti), della ditta Istituto specialità attività farmaceutiche - I.S.A.F., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5567/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 giugno 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 17179, 17179/A e 17179/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dilaplus », fiale per 2 cc, e le relative categorie supposte e confetti, a nome della ditta Istituto specialità attività farmaceutiche - I.S.A.F., con sede in Firenze, via Maragliano n. 56, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dilaplus », 5 e 10 fiale per 2 cc, nonché la relativa categoria supposte nelle confezioni 5 e 10 supposte, e la relativa categoria confetti (confezioni da 15 e 30 confetti), registrate rispettivamente ai numeri 17179, 17179/A e 17179/B in data 24 giugno 1960, a nome della ditta Istituto specialità attività farmaceutiche - I.S.A.F., con sede in Firenze, via Maragliano n. 56.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6436)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Criston » (pomata cicatrizzante) nella confezione tubo da g 25, della ditta Laboratorio Del Criston, in Treviso. (Decreto di revoca n. 5595/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1958 con il quale venne registrata al n. 13705 la specialità medicinale denominata « Criston » (pomata cicatrizzante) nella confezione tubo da g 25 a nome della ditta Laboratorio Del Criston, con sede in Treviso, già in via G. D'Annunzio n. 17 ed ora in viale della Repubblica, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale in oggetto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle culturali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Criston » (pomata cicatrizzante) nella confezione tubo da g 25 registrata al n. 13705 in data 3 marzo 1958 a nome della ditta Laboratorio Del Criston, con sede in Treviso, viale della Repubblica.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina A Cesalpino » nelle confezioni: fiale 6 × 2 cc da 50 mg, della relativa serie fiale 6 × 2 cc da 100 mg, della relativa serie 2 × 2 cc da 400 mg, nonchè della categoria gocce flacone 10 cc × 100 mg, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5596/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 settembre 1959 con i quali vennero registrate ai numeri 15611, 15611/1, 15611/2 e 15611/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vitamina A Cesalpino » nelle confezioni: fiale 6 × 2 cc da 50 mg, la relativa serie fiale 6 × 2 cc da 100 mg, le relative serie fiale 2 × 2 cc da 400 mg, nonché della relativa categoria gocce, nella confezione: flacone 10 cc × 100 mg, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della pre-

scritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina A Cesalpino » nelle confezioni: fiale 6 × 2 cc da 50 mg, della relativa serie fiale 6 × 2 cc da 100 mg, della relativa serie fiale 2 × 2 cc da 400 mg, nonché della relativa categoria gocce nella confezione: flacone 10 cc × 100 mg registrate rispettivamente ai numeri 15611, 15611/1, 15611/2 e 15611/A, in data 5 settembre 1959, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polvere De Angeli di Penicillina Streptosil con Neomicina », astuccio × g 6 di polvere e 3 tubetti × g 3, della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5597/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 febbraio 1950, 17 agosto 1950 e 17 ottobre 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 3180 e 3180/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Polvere De Angeli di Penicillina Streptosil con Neomicina », astuccio × g 6 di polvere, nonché la relativa categoria polvere uso chirurgico, nella confezione 3 tubetti × g 3, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 15, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (eliminazione della Penicillina G), presentata dalla ditta succitata, non è stata ritenuta accettabile, per la presenza nella specialità di cui trattasi di altri componenti responsabili di frequenti fenomeni di ipersensibilità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 30 marzo 1977 e 22 febbraio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Polvere De Angeli di Penicillina Streptosil con Neomicina », astuccio × g 6 di polvere e della relativa categoria polvere uso chirurgico, nella confezione 3 tubetti × g 3, registrate rispettivamente ai numeri 3180 e 3180/A in data 13 febbraio 1950, 17 agosto 1950 e 17 ottobre 1957, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., con sede in Milano, via Serio, 15.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biorgancillin » da 400.000 R nella confezione: flaconcino 400.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, della relativa serie da 500.000 R nella confezione: flaconcino 500.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, e della relativa serie da 1.000.000 R nella confezione: 1.000.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, della ditta Albanese Labaz, in Milano. (Decreto di revoca n. 5594/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 17562, 17562/1 e 17562/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biorgancillin » iniettabile da 400.000 R nella confezione: flaconcino da 400.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, la relativa serie da 500.000 R nella confezione: fraconcino 500.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, e la relativa se-

rie da 1.000.000 R nella confezione: flaconcino 1.000.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, a nome della ditta Albanese Labaz, con sede in Milano, via Viotti, 9, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Codogno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biorgancillin » iniettabile da 400.000 R nella confezione: flaconcino da 400.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, della relativa serie da 500.000 R nella confezione: flaconcino 500.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, e della relativa serie da 1.000.000 R nella confezione: 1.000.000 u.i. + fiala solvente 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 17562, 17562/1 e 17562/2 in data 13 novembre 1961 a nome della ditta Albanese Labaz, sede in Milano, via Viotti, 9.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua di malattia per i lavoratori delle aziende municipalizzate di Imola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua di malattia per i lavoratori delle aziende municipalizzate di Imola;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Gianna Borghesi, commissario straordinario della cassa mutua di malattia per i lavoratori delle aziende municipalizzate di Imola, è nominata commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota n. 10188 del 6 aprile 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività

svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Mustillo dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Di Maio geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Galasso Pasquale, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giuliano dott. Giacomo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Leone Franco, Alderighi Mario, Ondifero Domenico, Iampieri Antonio, Guido Bruno, Di Crescenzo Luigi e Grassano Cammarano Angela, rappresentanti dei lavoratori;

Epifani Vincenzo, Tatta cav. uff. Angelo, Cascini Giuseppe e Zezzo dott. Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rapposelli Leonardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota n. 1504 del 9 marzo 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita nella provincia di Sondrio presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Nava Gandini dott.ssa Gabriella, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pozzoli geom. Luciano, rappresentante del genio civile;

Songini per. ind. Silvano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sturani dott. Ervinio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gianoncelli Virgilio, Giuliani Rosalinda, Leoncelli Luigi, Margolfo Martino, Spinelli Sergio, Rossi Sergio e Candiloro Bartolomeo, rappresentanti dei lavoratori;

Massera Virgilio, Sciaresa cav. Lorenzo, Ruffini Pietro, Andreani Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Belottini Piero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Trasferimento dei beni della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, con il quale sono stati identificati i terreni in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale, esclusi dal trasferimento ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Lazio tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Lazio salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Lazio da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni dei beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Lazio dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Roma . . .	S. Gregorio da Sassola	834,05.39	
	Percile	785,09.80	
	Totale ufficio amministrazione di Roma		1.619,15.19
Rieti . . .	Scandriglia	640,80.60	
	Leonessa	601,32.50	
	Rieti	1.093,01.89	
	Longone Sabino	111,98.20	
	Concerviano	97,94.88	
	Totale ufficio amministrazione di Rieti		2.545,08.17
	Totale generale . . .		4.164,23.36

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Assegnazione al comune di Chianciano Terme di un segretario generale di seconda classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la richiesta del sindaco di Chianciano Terme in data 14 maggio 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario comunale di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Chianciano Terme è stato riconosciuto sede di stazione di cura con decreto interministeriale 8 marzo 1927 e che l'attività turistica e termale per esercizi, attrezzature e flusso turistico è

di particolare rilevanza anche internazionale ed ha registrato nell'ultimo quinquennio un costante progressivo incremento;

Rilevato altresì che il comune è centro di numerose ed importanti attività commerciali e artigianali che occupano oltre 3.000 addetti, anche con rilevante qualificazione professionale;

Considerato che sussistono le condizioni previste per la richiesta assegnazione;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Chianciano Terme un segretario generale di seconda classe.

Il prefetto di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede in Gavardo e stabilimento in Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1978 al 21 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6907)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Paravia elevators service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia elevators service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia elevators service di Polla (Salerno), è prolungata fino al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6911)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978, 21 febbraio 1979 e 22 febbraio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6909)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti Sir sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979 e 6 luglio 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti Sir che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6910)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Paravia elevators service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia elevators service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978, 24 febbraio 1979 e 6 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia elevators service di Polla (Salerno), è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6912)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno, in Gavardo, stabilimento in Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 21 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia), è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6908)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco a decorrere dal 1° agosto 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 105, relativo alla tariffa di vendita dell'estratto di tabacco;

Riconosciuta la necessità di variare il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto anzidetto;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato che ha espresso parere favorevole al riguardo;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la tariffa di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco, nei diversi condizionamenti, è determinata come segue:

latta da kg 1	L. 2.200
latta da kg 2	» 4.000
latta da kg 10	» 18.000
latta da kg 25	» 40.000

I prezzi sopra indicati non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 273

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni 1976);

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976; 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977; 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una modifica delle disposizioni derogative fissate dal decreto ministeriale del 12 dicembre 1978, già citato;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di concessione, per la utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è differito al 31 dicembre 1980.

Detta utilizzazione resta subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(7061)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio del 25 giugno 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio del 25 giugno 1979 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1979-80, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 997/78;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 31 maggio 1978, con il quale, per la campagna di commercializzazione 1978-79, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1978 al 2 marzo 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1354/79 della commissione del 29 giugno 1979 recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1276/79;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) n. 1354/79, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1978-79 e quella 1979-80, è opportuno stabilire al 3 marzo 1979 l'inizio del periodo di dodici mesi per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di organismo d'intervento nel mercato derivante dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) numero 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 1276/79 e n. 1354/79 citati nelle premesse, il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1979 e termina il 2 marzo 1980.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda di premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni o provincie autonome abbiano affidato le funzioni previste dal presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati nel periodo dal 3 marzo 1979 alla data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione delle domande decorre da quest'ultima data, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Ai fini dell'identificazione del vitello di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1354/79, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione deve avvenire in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età.

In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunica alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni o le provincie autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito all'articolo 2 per la presentazione della domanda per i vitelli nati tra il 3 marzo 1979 e tale data, quella di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma delle disposizioni regionali o provinciali di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(7062)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1422/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 1423/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1424/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1425/79 della commissione, del 10 luglio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1370/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1426/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1427/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1428/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1318/79 che fissa il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1429/79 della commissione, del 10 luglio 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 173 *dell'11 luglio* 1979.

(162/C)

Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti o all'importazione.

Regolamento (CEE) n. 1431/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1432/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1433/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1434/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1435/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1436/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1437/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1438/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1439/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 783/77 e (CEE) n. 582/78, che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1976 e 1977.

Pubblicati nel n. L 175 *del* 12 *luglio* 1979.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1440/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1441/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1442/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1443/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1444/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1445/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1446/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1447/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1448/79 della commissione, dell'11 luglio 1979, relativo alla vendita mediante gara, ai fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzinati da taluni organismi d'intervento, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1449/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1790/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 1450/79 della commissione, del 12 luglio 1979, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1451/79 della commissione, del 12 luglio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1452/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche, di terracotta fine o di terragila, della sottovoce 69.12 C della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1453/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, altri, della sottovoce 70.14 B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1454/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1455/79 della commissione, del 12 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1979-80 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 161 del 29 giugno 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 162 del 30 giugno 1979.

Pubblicati nel n. L 176 *del* 13 *luglio* 1979.

(164/C)

Regolamento (CEE) n. 1456/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1457/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1458/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 1459/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1460/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1461/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1462/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1463/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1464/79 della commissione, del 13 luglio 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ai prodotti tessili di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 1465/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78, relativo alle modalità di certificazione del luppolo, e il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1466/79 della commissione, del 13 luglio 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1467/79 della commissione, del 13 luglio 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1468/79 della commissione, del 13 luglio 1979, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 1469/79 della commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1470/79 della commissione, del 13 luglio 1979, relativo al un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno ascemita di Giordania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1471/79 della commissione, del 13 luglio 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1472/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1473/79 della commissione, del 13 luglio 1979, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1367/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 177 *del* 14 *luglio* 1979.

(165/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Fanny Pernia, console generale di Colombia a Genova.

(6615)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vittorio De Sanctis, console onorario del Lussemburgo a Roma.

(6616)

In data 28 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stefan Cigoj, console generale di Jugoslavia a Trieste.

(6617)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di sociologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7078)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7081)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7080)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto del lavoro;
2) storia del diritto italiano;
3) diritto fallimentare;
4) sociologia giuridica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7075)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica biologica;
2) farmacologia;
3) medicina legale e delle assicurazioni;
4) clinica medica generale e terapia medica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7077)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica matematica;
2) chimica biologica;
3) geometria superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7079)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia della lingua italiana;
2) storia bizantina;
3) lingua e letteratura tedesca,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7076)

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto commerciale;
2) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7082)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) storia delle istituzioni politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7083)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

« 78-VA » (sei punzoni): Fratelli Ceriani, in Oggiona S. Stefano (Varese), via Volta;

« 170-VA » (un punzone): Gorzalini Giorgio, in Gallarate (Varese), via Magenta, 12.

(6618)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

La tabella *B* annessa al decreto ministeriale 12 giugno 1979, concernente la determinazione delle diarie di missione all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 27 luglio 1979, è rettificata come segue:

1) Vienna - gruppo 11° - scellini 1016;
2) Cameroun - gruppo 10° - dollari USA 59;
3) Senegal - gruppo 11° - dollari USA 49;
4) Stati Uniti d'America - gruppo 9° - dollari USA 53;
5) Thailandia - gruppo 7° - dollari USA 56.

Si fa presente, inoltre, che nella predetta tabella *B* nella colonna Paesi la voce « Malani » deve intendersi « Malawi ».

(7084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 27 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,70	816,70	816,70	816,70	—	816,65	816,80	816,70	816,70	—
Dollaro canadese	698,10	698,10	699,50	698,10	—	698,05	699,60	698,10	698,10	—
Marco germanico	449,15	449,15	448,90	449,15	—	449,10	449,34	449,15	449,15	—
Fiorino olandese	408,49	408,49	408,90	408,49	—	408,45	408,50	408,49	408,49	—
Franco belga	28,06	28,06	28,07	28,06	—	28,05	28,053	28,06	28,06	—
Franco francese	192,99	192,99	193,20	192,99	—	192,95	193 —	192,99	192,99	—
Lira sterlina	1896,30	1896,30	1897 —	1896,30	—	1896,25	1896,75	1896,30	1896,30	—
Lira irlandese	1691,75	1691,75	1695 —	1691,75	—	—	1690 —	1691,75	1691,75	—
Corona danese	156,41	156,41	156,25	156,41	—	156,40	156,41	156,41	156,41	—
Corona norvegese	162,75	162,75	162,60	162,75	—	162,70	162,77	162,75	162,75	—
Corona svedese	195,16	195,16	194,90	195,16	—	195,15	195,20	195,16	195,16	—
Franco svizzero	497,67	497,67	497,65	497,67	—	497,65	497,70	497,67	497,97	—
Scellino austriaco	61,15	61,15	61,20	61,15	—	61,10	61,16	61,15	61,15	—
Escudo portoghese	16,89	16,89	16,86	16,89	—	16,85	16,80	16,89	16,89	—
Peseta spagnola	12,337	12,337	12,33	12,337	—	12,30	12,34	12,337	12,337	—
Yen giapponese	3,799	3,799	3,79	3,799	—	3,75	3,797	3,799	3,799	—

Media dei titoli del 27 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50% » » 1968-83	85,375
» 5,50% » » 1969-84	82 —
» 6% » » 1970-85	80,450
» 6% » » 1971-86	77,850
» 6% » » 1972-87	76,475
» 9% » » 1975-90	81,850
» 9% » » 1976-91	82,950
» 10% » » 1977-92	84,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,525
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,525
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	97,800
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,975
» » » 10% 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,125
» » » 12% 1- 4-1982	98,725
» » » 12% 1-10-1983	97,725
» » » 12% 1- 1-1984	97,525
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,75
Dollaro canadese	698,85
Marco germanico	449,245
Fiorino olandese	408,495
Franco belga	28,056
Franco francese	192,995
Lira sterlina	1896,525
Lira irlandese	1690,875
Corona danese	156,41
Corona norvegese	162,76
Corona svedese	195,18
Franco svizzero	497,685
Scellino austriaco	61,155
Escudo portoghese	16,845
Peseta spagnola	12,338
Yen giapponese	3,798

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di operatore tecnico (carriera esecutiva) in prova del ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico (carriera esecutiva), in prova, del ruolo tecnico dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, in via Ostiense n. 131/*b*.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Servizio affari generali e personale, via Ostiense, 131/*b*, 00154 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(7028)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di assistente tecnico (carriera di concetto) in prova del ruolo tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico in prova, del ruolo tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, in via Ostiense n 131/*b*.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Servizio affari generali e personale, via Ostiense, 131/*b*, 00154 Roma, dovranno pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'Ente.

(7029)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

Le prove scritte del concorso ad otto posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. della Lombardia, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1979, avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1979 presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9 (aula B42 - edificio La Nave, quarto piano, aula II), con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

(6892)

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'Emilia-Romagna.

Le prove scritte del concorso a sei posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. dell'Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1979, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 settembre 1979 presso l'aula di disegno della facoltà di ingegneria di Bologna, viale Risorgimento n. 2, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

(6891)

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria.

Le prove scritte del concorso a dodici posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1979, avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 settembre 1979 in Torino, corso Dante, 103, presso l'I.S.V.O.R. (ex scuola allievi Fiat) con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

(6893)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 in data 6 gennaio 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che disciplina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le proposte e le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta, dell'ordine provinciale dei medici e del comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Dardanoni prof Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, ordinario di clinica medica presso l'Università di Palermo;

Gemma dott. Giuseppe, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno;

Tuttolomondo dott. Libertino, medico provinciale di Agrigento;

Morina dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo.

La commissione opererà presso l'istituto di igiene dell'Università di Palermo ed inizierà i lavori almeno trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, del comune di Gela, nonchè nella *Gazzetta ufficiale della regione siciliana.*

Caltanissetta, addì 25 giugno 1979

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6415)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(2439/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(2431/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2440/S)

OSPEDALI DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di medicina di accettazione aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2432/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'istituto di neuroradiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

tre posti di assistente del servizio seconda di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(2430/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista presso lo stabilimento di Città di Castello (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Citta di Castello (Perugia).

(2437/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(2433/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia (sede di Palazzolo sull'Oglio).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(2434/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche e anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(2436/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2438/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2429/S)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA MADDALENA » DI VOLTERRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(2441/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI SEGRATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di nefrologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e radioterapia, addetti alla sezione di medicina nucleare;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente oncologo alla radioterapia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Segrate (Milano).

(2442/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1979, n. 1.

Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Sono trasferite ai comuni le competenze in materia di denominazione di borgate e frazioni.

Art. 3

In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le competenze relative a:

a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso istituti di assistenza di beneficenza e di istruzione;

b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636;

c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive modificazioni;

d) assistenza estiva e invernale dei minori;

e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

f) assistenza post-penitenziaria;

g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.

Art. 4.

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.

Il personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

L'inquadramento del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

L'assessore regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma.

Art. 5.

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza.

Art. 6.

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonchè le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-77 può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi.

Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il comando è richiesto direttamente dai comuni o dall'amministrazione regionale.

Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-77, è collocato nel ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, e successive modificazioni, con le modalità fissate nella stessa legge.

I comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

Art. 8.

I segretari dei comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti soppressi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 7, alla elencazione e descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Dell'avvenuto completamento delle operazioni di trasferimento nonchè dell'avvenuto rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto, per ogni comune, il sindaco sentito il consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla soppressione e da trasmettere all'assessorato regionale competente.

Art. 9.

In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli articoli 8, ultimo comma, per la parte di interesse comunale, e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonchè quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le pubbliche calamità, nonchè per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 10.

In materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

Sono, altresì, attribuite ai comuni le competenze in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:

a) l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni, nonchè per l'acquisto di attrezzature;

b) l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;

c) le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;

d) il servizio nazionale di lettura.

Art. 11.

In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;

promozione di attività sportive e ricreative;

costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;

nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli articoli 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge medesima.

Restano ferme le competenze dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.

Art. 12.

In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi quelli autostradali, sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;

istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;

autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;

autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;

atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;

organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel comune;

assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

Art. 13.

In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le competenze relative a:

vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;

accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

indennità compensative annue di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;

piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;

vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

Art. 14.

Prima di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti, contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti, contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai sindaci apposite comunicazioni perchè ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 15.

In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni.

Ferme restando le attuali competenze regionali, è riservata ai cantieri gestiti dai comuni una quota pari almeno al 50 per cento delle somme complessivamente destinate ai cantieri di lavoro e cantieri scuola, previsti dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n 31 e successive modificazioni.

Art. 16.

In materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di finanziamento relative a:

riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione;

costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di case comunali;

costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade esterne di competenza comunale;

costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;

costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse comunale;

rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonché ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;

costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale, con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;

costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di acquedotti rurali di interesse comunale.

Art. 17.

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

Art. 18.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella *A* annessa alla presente legge sono soppressi.

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, sono fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.

Per gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue funzioni di competenza della Regione.

Art. 19.

Per l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi fondi — uno per servizi, l'altro per investimenti — da iscriversi, per un ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della spesa della presidenza della Regione.

Il presidente della Regione, sentiti il comitato regionale per la programmazione e la commissione legislativa « Finanza, bilancio e programmazione » dell'assemblea regionale, su delibera della giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto i fondi anzidetti tra i comuni, avendo anche riguardo alle condizioni socio-economiche di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici dei comuni.

In sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono essere posti — con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di ciascun fondo assegnate al singolo comune — direttive e vincoli di destinazione in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni.

Al fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla presidenza della Regione.

I comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il presidente della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti con la presente legge.

Art. 20.

Al fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di rilevanza sovracomunale.

Lo stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato altresì alla realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica nei comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla progettazione ed esecuzione degli impianti i comuni interessati provvedono mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in economia.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze nelle materie di cui al comma precedente.

All'assegnazione delle somme ai comuni interessati provvede il presidente della Regione con proprio provvedimento.

Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a carico del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 21.

Per l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per territorio, che sono tenuti a provvedere.

Art. 22.

Ai comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modifiche.

L'esercizio delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di attuazione dello statuto.

Art. 23.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla vigilanza della Regione;

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, possono essere autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera *b*), indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.

Art. 24.

Al fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei servizi erogati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti in Sicilia è istituita una commissione composta da:

quattro esperti scelti dall'assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale;

tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti in Sicilia;

due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza (UNEBA).

La commissione è nominata dall'assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il presidente della commissione scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti della commissione.

Entro il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati raccolti.

Entro i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 25.

Al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.

Art. 26.

In previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni a norma della presente legge, è consentito il comando di personale dell'amministrazione regionale presso i comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo onere a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 27.

Le somme che lo Stato assegnerà alla Regione siciliana in relazione a funzioni da attribuire agli enti locali, trasferite ai comuni con la presente legge, verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

Art. 28.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire le insegnanti immesse nel ruolo previsto dal precedente art. 2, nell'ambito di quelle previste dalla legislazione vigente, in base alle proposte di una commissione composta:

dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

dal direttore della pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

dai provveditori agli studi della Sicilia;

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è aggiunto il seguente:

« La commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione del personale di ruolo di cui al precedente art. 2 e, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad esaurimento nonché sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti nel territorio della Regione ».

Art. 29.

Nel rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo competenti nel settore delle attività produttive.

Norme finali e transitorie

Art. 30.

Al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza l'assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000 milioni.

Al fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario, l'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.

Art. 31.

I fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap. 19010 dell'anno finanziario 1978, saranno utilizzati ad esaurimento e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con l'assessore per gli enti locali.

Art. 32.

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di ricovero di minori già adottati dall'assessore regionale per gli enti locali in applicazione delle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, e dell'art. 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 733, possono essere prorogati fino al limite previsto dal regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3, e successive modifiche.

Possono essere altresì prorogati i provvedimenti di ricovero di adulti inabili e anziani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri relativi saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio della Regione, rubrica solidarietà sociale dell'assessorato degli enti locali.

Al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della presente legge affluiranno annualmente le somme derivanti dai decrementi che conseguiranno alla progressiva cessazione degli impegni di cui al presente articolo.

L'assessore per gli enti locali comunica alle amministrazioni comunali competenti nominativamente le proroghe previste dal presente articolo.

Fino all'emanazione della legge sull'assistenza prevista dal precedente art. 25 è fatto divieto di assumere nuovi ricoveri ordinari ad eccezione di quelli previsti dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33.

I concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli enti comunali di assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la copertura di posti di ruolo, dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori sono trasferiti ai comuni con la salvaguardia dei diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

Art. 34.

Il personale avventizio in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai comuni nella medesima posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.

Art. 35.

I fondi di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei capoluoghi di provincia.

Ai fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n 45 e successive modifiche.

Le operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti correnti dei comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei comuni in entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla presidenza della Regione ed all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

I fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni con somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

Art. 36.

Le somme assegnate ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

Non possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti, nonché quelle per gli interventi straordinari di cui all'art 20 della presente legge.

Art. 37.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di L. 151.750 milioni di cui:

lire 200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma sesto;
lire 120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;
lire 20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;
lire 1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;
lire 10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;

cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i rimanenti oneri, con le minori spese relative ai capitoli elencati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge e, per la differenza, con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 38.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 gennaio 1979

MATTARELLA

ALEPPO — ORDILE — D'ACQUISTO — PIZZO — TRINCANATO — GRILLO — CARDILLO — MACALUSO — PLACENTI — GIULIANO

(*Omissis*).

LEGGE 2 gennaio 1979, n. **2**.

Norme per il bilancio pluriennale della Regione ed altre norme di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 6 *gennaio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito con il seguente:

« La Regione siciliana adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale di durata almeno triennale e comunque non superiore al quinquennio ».

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, il disegno di legge concernente il primo bilancio pluriennale della Regione sarà presentato entro il 30 aprile 1979.

Art. 3.

Nel terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'espressione « nel quinquennio » è sostituita con la seguente: « nel periodo di durata dello stesso ».

Nel quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'espressione « del quinquennio » è sostituita con la seguente: « del periodo di durata dello stesso ».

Nel primo comma dell'art. 23 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'espressione « bilancio quinquennale » è sostituita con la seguente: « bilancio pluriennale ».

L'art. 15 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, è abrogato.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è così sostituito:

« Le somme eliminate a norma del secondo e terzo comma del presente articolo, nonché quelle relative ad assegnazioni dello Stato con vincolo di specifiche destinazioni eliminate a norma del primo comma, possono essere riprodotte in bilancio con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

Art. 5.

Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1979.

Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo.

Le somme eliminate a norma del precedente comma sono reiscritte nel bilancio della Regione per gli anni successivi al 1979, in relazione alle obbligazioni ricadenti in ciascuno degli anni medesimi.

I decreti originari di impegno mantengono la loro validità e le singole annualità ivi previste si intendono riferite agli anni di scadenza delle effettive obbligazioni.

Le annualità ricadenti nell'anno finanziario 1979 relative ai limiti di impegno autorizzati per gli anni finanziari 1973 e 1974 per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, sono soppresse.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi secondo le modalità indicate del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di L. 1.000.000, il cui termine iniziale è di L. 99.000.000.

Art. 6.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sui capitoli delle spese autorizzate dalle leggi regionali: 12 giugno 1976, n. 78, art. 1, lettera *b*); 16 maggio 1978, n. 8, art. 19; 28 luglio 1978, n. 23; 10 agosto 1978, n. 34; 18 agosto 1978, n. 37, possono essere utilizzate nell'esercizio 1979 e comunque entro il termine del 10 settembre per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1978.

Il termine previsto dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, è prorogato, limitatamente alle economie di spesa relative alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, alla data del 19 settembre 1979.

Art. 7.

Le spese autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 dalle leggi regionali 4 dicembre 1978, n. 52, 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge n. 58 recante la stessa data, e 4 dicembre 1978, n. 60, escluse quelle autorizzate dall'art. 4 per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, modificata dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, sono differite all'esercizio finanziario 1979.

L'onere relativo è posto a carico del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso, cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, ed è compreso nell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo.

In detto elenco sono altresì compresi gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 derivanti dalle leggi regionali approvate dall'assemblea regionale successivamente alla presentazione del bilancio stesso e che trovano copertura finanziaria in maggiori entrate o minori spese dell'anno finanziario 1979.

Le spese previste dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 58, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, nello stesso importo previsto per l'anno finanzario 1978.

Art. 8.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono iscritte, con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, al cap. 60751 — fondo globale per provvedimenti legislativi in corso — del bilancio per l'anno finanziario 1979, fino alla concorrenza dell'importo di lire 30 milioni, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1978.

Art. 9.

L'importo indicato all'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 9, è aumentato, a decorrere dal 1979, a L. 2.000 per abitante.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, è abrogato.

Il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania,

determinato a norma dell'art. 24 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è ripartito quanto al 60 per cento in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e quanto al 40 per cento in favore del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 38 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, prorogate con la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 87, sono ulteriormente prorogate per l'anno finanziario 1979.

Art. 12.

In deroga alle norme di cui alla legge 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare per il 1979 le convenzioni per i servizi di cassa e di tesoreria in essere nel 1978.

Alle predette convenzioni di applicano le condizioni generali e le prescrizioni previste dall'art. 2 della legge 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'importo del contributo annuale destinato alla scuola di fisica «Ettore Majorana» di cui alle leggi regionali 23 marzo 1967, n. 26, art. 3, secondo comma, e 10 giugno 1974, n. 15, art. 1, secondo comma, è elevato a lire 500 milioni.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1979. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 gennaio 1979

MATTARELLA

D'ACQUISTO

(4913)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. 6.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa adottati dalla regione Campania nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Gli atti amministrativi emanati da una diversa Regione, per i quali siano state pagate le tasse di concessione regionale, non sono soggetti ad analoga tassa stabilita dalla regione Campania, anche se gli atti medesimi spieghino il loro effetto sul territorio di quest'ultimo ente territoriale.

Art. 2.

Decorrenza

La decorrenza per il pagamento di dette tasse di cui alla I e II colonna del tariffario allegato, determinate nella misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale, così come stabilito dall'art. 11 della citata legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, è fissata dal secondo comma dell'art. 2 di detta legge regionale, e cioè 1° aprile 1972.

La decorrenza per il pagamento della maggiorazione nella misura del 20% di cui alla III e IV colonna del tariffario stabilita dal disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è fissata dal 1° gennaio 1978.

La deccorenza per il pagamento delle tasse dovute alla Regione per efetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già maggiorate del 30% dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 36, di cui alla I e II colonna del tariffario, è fissata dal 1° gennaio 1978, ad eccezione per il pagamento delle tasse relative alle voci concernenti le funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui al titolo I n.n. reg. del tariffario medesimo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, per il quale la decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1979.

Art. 3.

Obbligo del pagamento

La tassa di apertura o quella di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando l'atto, venuto a scadenza, venga di nuovo posto in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nel caso di smarrimento, distruzione e deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni essa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali, alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono in modo ordinario con versamento su apposito conto corrente postale.

Gli importi affluiranno all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1972. Le somme così riscosse sono versate alla tesoreria della Regione.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento

Gli atti soggetti a tassa non sono efficaci sino a quando non sia pagata. Tuttavia, quando il pagamento della tassa ha luogo in ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Tranne che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse regionali annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una sopratassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Interessi maturati

Sulle somme dovute alla regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147.

Art. 8.
Irrogazioni delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono irrogate, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9, dal presidente della giunta regionale, al quale vanno trasmessi i processi verbali di accertamento a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazioni le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 9.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse di cui al precedente art. 6, si applicano le disposizioni del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive disposizioni in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza della quota percentuale per esso prevista.

Art. 11.
Decadenze

L'accertamento delle violazioni alle norme del titolo III della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, nonché della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.
Rimborsi

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno di pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente servizio finanze e tributi, delibera sulla richiesta di rimborso.

Art. 13.
Abrogazioni di norme regionali

Sono abrogate le norme concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1 e 7 marzo 1973, n. 9, che non siano compatibili con le norme della presente legge.

Art. 14.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 15.
Norme transitorie

Il pagamento per l'anno 1978 delle tasse indicate nell'allegata tariffa alla III e IV colonna può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nell'allegata tariffa alla I e II colonna.

Art. 16.
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1979

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. 7.

Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra la regione Calabria e la regione Campania, approvati con legge regionale.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti della regione Campania nel consiglio di amministrazione dell'istituto avviene con schede limitate a due voti.

Art. 3.

Il contributo della regione Campania previsto alla lettera *b*), dell'art. 15 dell'accordo allegato alla presente legge è stabilito in lire 500 milioni.

All'onere relativo per il 1978 si provvede mediante prelievo della somma di lire 500 milioni dal cap. 134 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 « fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni al cap. 784, titolo I, dello stato di previsione medesimo, il cui stanziamento viene aumentato di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione.

Art. 4.

Ai fini di assicurare il completamento del nuovo padiglione da destinare al laboratorio per il servizio diagnostico e per la produzione di sieri e vaccini, la Regione è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* di lire 250 milioni all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

All'onere relativo si fa fronte mediante prelievo della somma di lire 250 milioni dal cap. 135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione della somma di lire 250 milioni al cap. 797 dello stato di previsione medesimo, di nuova istituzione, con la denominazione: « Contributo *una tantum* all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1979

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. **8.**

Legge regionale n. 4 del 14 gennaio 1974, recante: « Interventi straordinari a favore delle categorie e degli operatori turistici e della ristorazione » - Modifica art. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 710 milioni, previsto all'art. 10 della legge regionale n. 4 del 14 gennaio 1974, per i contributi a fondo perduto ai dipendenti delle aziende di cui all'art. 9, è aumentato di lire 400 milioni.

Lo stanziamento di lire 3 miliardi e 500 milioni, previsto al medesimo articolo per i contributi in conto interessi alle categorie di cui all'art. 4, è ridotto di lire 400 milioni.

Lo stanziamento di lire 800 milioni, previsto per l'esercizio finanziario 1975, è così destinato: lire 400 milioni per le finalità di cui all'art. 4 e lire 400 milioni per le finalità di cui all'art. 9.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 gennaio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. **9.**

Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione di patata primaticcia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni, per l'anno finanziario 1978 per la concessione, a favore delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della legislazione vigente, di contributi sulle spese sostenute per la raccolta ai fini di commercializzazione delle patate primaticce prodotte nell'annata agraria 1978.

I contributi di cui al primo comma sono concessi fino alla misura massima di L. 4.000 per ogni quintale di prodotto che si dimostrerà di aver raccolto per la commercializzazione entro il 30 giugno 1978.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania, sulla base delle direttive fornite dalla giunta regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante:

la istituzione nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 del cap. 490 « Aiuti per la commercializzazione delle patate primaticce nell'annata agraria 1978 », con la dotazione di lire 2.400 milioni, e la riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 137 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 gennaio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. **10.**

Integrazione alla legge regionale: « Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione di patata primaticcia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale concernente « Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione di patata primaticcia »:

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Lo stanziamento di cui al comma precedente può essere utilizzato per la concessione a favore di cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli di contributi sulle spese di conservazione e commercializzazione ai fini di distillazione della patata comune prodotta nell'annata agraria 1978 ».

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I contributi di cui al secondo comma sono concessi in misura variabile da L. 1.600 e L. 3.800 per ogni quintale di prodotto, in dipendenza dell'epoca di vendita dello stesso alle distillerie ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 gennaio 1979

RUSSO

(6344)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792090)